



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. Tomasi di Lampedusa"**

Indirizzo Musicale

Sezioni Associate Montevago e Sambuca di Sicilia (AG)
Via Roma, 1. - 92018 Santa Margherita di Belice (AG)
C.M.: AGIC80800E - C. F.: 92010670849 - C.U.: UF56TW
Tel.: 092531260 - 092538062



P.E.O.: agic80800e@istruzione.it - P.E.C.: agic80800e@pec.istruzione.it - Sito web: www.ictlampedusa.edu.it

Al Personale Docente
Al D.S.G.A
Al Personale ATA
Ai Genitori degli alunni
Alla Sezione Amministrazione Trasparente
Al sito web

OGGETTO: Profili di responsabilità e obbligo di vigilanza sugli alunni in materia di sicurezza nei viaggi d'istruzione e nelle visite guidate in pullman.

Si porta all'attenzione delle SS.LL. l'insieme delle indicazioni normative e delle istruzioni operative sul tema in oggetto, sintetizzate dal Dirigente Scolastico, ora Dirigente Tecnico, Pietro Netti. Com'è noto, i **viaggi d'istruzione** e le **visite guidate in pullman** rientrano a pieno titolo tra le attività didattiche svolte dalle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, essendo parte integrante del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. Si tratta di attività generalmente finalizzate ad integrare la normale attività didattica della scuola sia sul piano della socializzazione e formazione degli alunni che sul piano del completamento della preparazione culturale e rientrano, solitamente, nella programmazione del Consiglio di classe, con l'esplicitazione degli obiettivi didattici e formativi da raggiungere. Dette attività sono disciplinate dalla normativa vigente e sono dettagliatamente attenzionate e divulgate attraverso il "Regolamento visite guidate e viaggi di istruzione" di questa Istituzione Scolastica.

Generalmente i **viaggi d'istruzione** e le **visite guidate** sono destinati a tutti gli alunni della classe o delle classi che desiderino parteciparvi, previa sottoscrizione della necessaria autorizzazione delle rispettive famiglie.

Dette attività consentono, altresì, di migliorare il livello di socializzazione tra gli studenti, di consolidare l'adattamento alla vita di gruppo, di educare alla convivenza civile e di sviluppare il senso di responsabilità e autonomia di ciascuno studente.

Le **visite guidate**, le **uscite didattiche** ed i **viaggi d'istruzione** organizzati dalle Istituzioni scolastiche, più comunemente definiti col termine inappropriato "gite", sono considerati dalle studentesse e dagli studenti dei momenti importanti, tra i più belli dell'anno scolastico, al di là del loro valore educativo, formativo e didattico. I recenti fatti di cronaca, tuttavia, impongono un'attenta riflessione in seno a ciascuna istituzione scolastica sui profili di responsabilità a carico dell'istituto, del dirigente scolastico, dei docenti e del personale accompagnatore all'esito del verificarsi di eventuali eventi dannosi per i partecipanti.

All'esito del verificarsi di un evento lesivo per i partecipanti ad un viaggio d'istruzione (causato, ad esempio, da un sinistro stradale), infatti, l'Istituzione scolastica potrà essere senz'altro chiamata a rispondere del proprio operato, in quanto all'atto dell'iscrizione dello studente si instaura tra la scuola

e la famiglia dello stesso un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'Istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo in tutto il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica. Tale obbligo, chiaramente, vige anche durante i viaggi d'istruzione e le gite scolastiche.

I compiti e le responsabilità del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico, essendo il legale rappresentante dell'Istituzione scolastica, è tenuto, per norma e per contratto, ad assicurarne la gestione unitaria ed è pertanto responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio offerto all'utenza.

Pertanto, dando per scontata l'avvenuta acquisizione delle delibere degli Organi Collegiali competenti, propedeutiche all'organizzazione ed all'attuazione dei viaggi d'istruzione e delle gite scolastiche, preme sottolineare che il Dirigente Scolastico è tenuto a porre la massima attenzione, sia nella fase di organizzazione della gita che, per mezzo degli accompagnatori, durante il viaggio, su taluni aspetti relativi alla scelta dell'impresa cui affidare il servizio, ivi compresi l'idoneità e la condotta del conducente e l'idoneità del veicolo utilizzato.

A tal proposito preme sottolineare che la scelta della ditta alla quale affidare il/i viaggio/i d'istruzione a seguito della necessaria procedura di trasparenza e comparazione dei preventivi non deve essere effettuata esclusivamente sulla base di fattori economici, bensì deve necessariamente contemperare le esigenze di risparmio con le garanzie di sicurezza per tutti i partecipanti.

Il Dirigente Scolastico, infatti, dovrà assicurarsi che la ditta affidataria sia in possesso:

- dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente;
- che sia in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro;
- che abbia provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi;
- che sia autorizzata all'esercizio della professione (AEP);
- che sia iscritta al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che si avvalga di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei. L'idoneità alla guida del conducente è provata principalmente dal possesso della patente di guida categoria D e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone, in corso di validità, rilevabile dal documento stesso, che deve essere preventivamente trasmesso dalla ditta alla scuola.

L'impresa dovrà altresì dimostrare (anche tramite autocertificazione):

- che il mezzo sia regolarmente dotato dello strumento di controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente (cronotachigrafo o tachigrafo digitale);
- che sia coperto da polizza assicurativa RCA;
- che il personale addetto alla guida sia titolare di rapporto di lavoro dipendente ovvero che sia titolare, socio o collaboratore dell'impresa stessa, in regola con i versamenti contributivi obbligatori INPS e INAIL.

Il Dirigente Scolastico dovrà altresì ricordarsi di acquisire attraverso il servizio on line INPS-INAIL il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.

Compete al Dirigente Scolastico, inoltre, la corretta organizzazione del viaggio d'istruzione, prevedendo, ad esempio, un numero di accompagnatori congruo rispetto agli studenti partecipanti (almeno uno ogni 15 studenti) e, in caso di partecipazione di uno o più studenti con problematiche particolari o diversamente abili, individuare accompagnatori qualificati e predisporre ogni altra misura necessaria affinché il personale docente possa adempiere adeguatamente ai propri obblighi di vigilanza sulle scolaresche affidate ([C.M. n. 291/1992](#)).

Ciascun docente (o altro personale) incaricato di accompagnare le scolaresche dovrà ricevere un'apposita nomina, nella quale è bene esplicitare che l'assunzione dell'obbligo alla vigilanza in qualità di docente accompagnatore/responsabile è su tutti gli alunni partecipanti e che, ai sensi della normativa vigente, sono in capo al docente accompagnatore l'obbligo di un'attenta ed assidua vigilanza degli alunni, con l'assunzione delle responsabilità di cui all'[art. 2047 del codice civile](#) integrato dalla norma di cui all'[art. 61 della L. n. 312, 11 luglio 1980](#), che limita la responsabilità patrimoniale del personale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave.

Sarà bene indicare espressamente nell'atto di nomina che **gli accompagnatori sono tenuti a vigliare le scolaresche durante l'intera durata del viaggio d'istruzione, dall'inizio della missione sino al termine della stessa (al rientro a scuola o alla riconsegna alle rispettive famiglie) e che il personale scolastico è considerato in servizio per l'intera durata del viaggio d'istruzione, dovendosi impegnare a non lasciare in nessun momento incustoditi gli alunni ad essi affidati e ad attivare ogni utile strategia al fine di prevenire qualsiasi incidente.**

All'esito del verificarsi di un evento lesivo per uno o più studenti nel corso di un viaggio d'istruzione, infatti, qualora dovessero emergere gravi carenze di misure organizzative (di competenza del Dirigente Scolastico) finalizzate alla predisposizione di una adeguata sorveglianza sui minori (ad esempio un numero insufficiente di accompagnatori) o che il Dirigente stesso abbia ommesso di impartire agli accompagnatori disposizioni mirate alla situazione specifica (nella quale viene richiesto ai docenti di garantire la vigilanza sugli alunni), il dirigente scolastico potrebbe essere chiamato a rispondere in prima persona per *culpa in organizzando*.

I compiti e le responsabilità degli accompagnatori

Il docente e, in generale, il personale accompagnatore, accettando l'incarico conferito in forma scritta dal Dirigente Scolastico assume l'obbligo alla vigilanza su tutti gli alunni partecipanti, a tutela della loro incolumità, di quella di terzi ed anche del patrimonio artistico (si veda il recente episodio dello studente che nel corso di un viaggio d'istruzione a Malta ha danneggiato un monumento patrimonio UNESCO e dell'Umanità).

L'obbligo di vigilanza vige durante l'intera durata del viaggio ed è tanto più severo quanto più piccoli sono gli studenti affidati, pertanto ciascun accompagnatore non deve mai lasciare incustoditi gli alunni ad esso affidati, stante l'imprevedibilità degli stessi.

Il docente accompagnatore è tenuto altresì ad intervenire tempestivamente per soccorrere in tutti i modi e con tutti i mezzi a sua disposizione ogni alunno in difficoltà, anche prescindendo dall'elenco degli alunni affidati alla sua vigilanza, senza, per questo, perdere il controllo degli stessi.

Secondo una consolidata giurisprudenza, infatti, il dovere di vigilanza si estende nel tempo dal momento in cui ha avuto inizio il viaggio d'istruzione fino al momento in cui il minore è riconsegnato ai genitori.

Per cui, qualora dovesse verificarsi un sinistro durante la gita scolastica, ancorché la stessa sia stata preceduta da regolare programmazione didattica e debitamente autorizzata dai genitori e si sia formalmente osservato il normale rapporto di sorveglianza richiesto per le uscite (un insegnante ogni quindici allievi), **spetta sempre e comunque al precettore o all'adulto responsabile della sorveglianza e vigilanza sul minore l'onere della prova che, in costanza di vigilanza da parte degli accompagnatori, il fatto è risultato imprevedibile e inevitabile** ([Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016](#); [Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014](#)) e che erano state attivate misure meticolose e adeguate, che nonostante tutto non hanno evitato il verificarsi dell'incidente ([Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2017](#); [Cass. Civ. Sentenza n. 9542 del 22 aprile 2009](#)).

Sebbene, inoltre, l'autorizzazione da parte delle famiglie sia un documento indispensabile, nel quale talune Istituzioni Scolastiche inseriscono una sorta di manleva dai danni causati dagli studenti a terzi, tale documento non può in alcun modo attenuare, né tantomeno eliminare il dovere di vigilanza sui minori affidati, che incombe sul personale addetto.

Il personale scolastico, infatti, potrà sollevarsi dalla presunzione di responsabilità a proprio carico soltanto provando di avere adottato le opportune misure di sorveglianza e di non aver potuto impedire il fatto; il dirigente scolastico dimostrando di aver adottato, dal punto di vista organizzativo, ogni provvedimento astrattamente idoneo ad evitare l'evento dannoso.

Il mezzo di trasporto

Ritornando agli aspetti legati alla idoneità del mezzo di trasporto ed alla sicurezza stradale, **prima della partenza gli accompagnatori potranno verificare il rispetto del numero massimo di persone che l'autobus può trasportare (deducibile dalla carta di circolazione ma che solitamente è standard a seconda della dimensione del veicolo), evidenziando al conducente e, contestualmente al Dirigente Scolastico eventuali violazioni in tal senso.**

Nel corso del viaggio è opportuno che prestino attenzione al fatto che il/i conducente/i dell'autobus non assumano sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità, e che non facciano uso, durante la guida, di apparecchi radiotelefonici o cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare.

Sebbene, inoltre, la verifica del rispetto dei tempi di guida e di riposo del conducente sia rimessa agli organi di polizia stradale, gli accompagnatori devono sapere che il conducente di un autobus deve rispettare il periodo di guida giornaliero, che non può superare le 9 ore giornaliere (estese fino a 10 ore non più di due volte la settimana).

Gli accompagnatori dovranno prestare attenzione anche alla velocità tenuta dal conducente, che deve sempre essere commisurata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus:

80 km/h fuori del centro abitato e 100 km/h in autostrada, secondo quanto previsto dall'[art. 142 del Codice della Strada](#).

Il mezzo deve essere altresì provvisto di copertura assicurativa R.C.A. (rilevabile dal certificato assicurativo che deve trovarsi a bordo del veicolo).

Il coinvolgimento della Polizia Stradale nell'effettuazione delle verifiche sulla sicurezza dei mezzi

A seguito del verificarsi di numerosi incidenti, alcuni dei quali di grave entità, occorsi a studenti in viaggio di istruzione a causa di pullman non in regola, il MIUR, con la [Nota prot. n. 674 del 3 febbraio 2016](#), avente ad oggetto: **“Viaggi di istruzione e visite guidate”**, ha segnalato alle istituzioni scolastiche che, in considerazione della particolare dimensione tecnica e giuridica della materia, i Dirigenti Scolastici possono richiedere la collaborazione e l'intervento degli Uffici della Polizia Stradale territorialmente competenti ogni qualvolta sia ritenuto opportuno: in particolare prima di intraprendere il viaggio o durante lo stesso qualora la condotta del conducente o l'idoneità del veicolo non dovessero rispondere ai requisiti precedentemente indicati.

Alla circolare è stato allegato un apposito modello da utilizzare per richiedere alla Polizia Stradale l'effettuazione dei dovuti controlli.

È importante precisare, però, che il modello non serve per richiedere l'intervento, ma per segnalare il viaggio e agevolare la programmazione dei controlli lungo l'itinerario, che saranno effettuati a campione.

Invece, in presenza di evidenti situazioni che possono compromettere la sicurezza della circolazione e l'incolumità dei trasportati, l'intervento degli organi di polizia stradale può sempre essere richiesto in qualsiasi momento tramite i tradizionali numeri di emergenza.

In ogni caso resta nella discrezionalità dell'Istituzione Scolastica l'effettuazione della richiesta di intervento della Polizia stradale (o della Polizia locale) per il controllo preventivo dell'idoneità dei mezzi di trasporto, non solo per viaggi di istruzione di più giorni ma anche, se necessario, per uscite didattiche programmate nell'arco di una sola giornata.

Conclusioni

Il rispetto della normativa in materia di sicurezza è di fondamentale importanza nei **viaggi d'istruzione** e nelle **visite guidate in pullman**, in quanto durante queste attività studenti e insegnanti si spostano al di fuori dell'ambiente scolastico ed è, quindi, necessario garantire loro la massima sicurezza durante tutto il percorso.

Fondamentale, dunque, è il rispetto della normativa in materia di sicurezza, sviluppata per proteggere la vita e l'incolumità dei partecipanti, che stabilisce una serie di requisiti che devono essere rispettati per garantire la sicurezza durante il trasporto e durante l'intera esperienza didattica.

Occorrerà prestare grande attenzione da parte dell'Istituzione Scolastica alle qualifiche del personale conducente del pullman ed alla corretta manutenzione del veicolo utilizzato per il viaggio, il quale deve essere stato sottoposto a revisione, al fine di garantire che sia in buone condizioni di funzionamento.

Grande attenzione deve essere data anche alla pianificazione del percorso, per garantire la massima sicurezza: si dovrebbero evitare percorsi rischiosi o strade pericolose, e si dovrebbe tenere conto delle condizioni meteorologiche e del traffico per minimizzare i potenziali rischi.

Durante il viaggio è altresì necessario che i partecipanti siano adeguatamente supervisionati e che vengano adottate misure di sicurezza a bordo del pullman, evitando che le scolaresche assumano comportamenti pericolosi o distrattivi.

È fondamentale che l'Istituzione Scolastica abbia una copertura assicurativa adeguata per i partecipanti durante il viaggio, al fine di assicurare una protezione finanziaria in caso di incidenti o emergenze mediche.

Il rispetto delle norme, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza è essenziale per garantire la protezione dei partecipanti ai viaggi d'istruzione in pullman e minimizzare i rischi.

Le Istituzioni scolastiche, ciascuna figura per il proprio ambito di competenza, devono porre in essere azioni caratterizzate da attenzione e senso di responsabilità nell'organizzare e supervisionare tali attività, avendo cura di individuare ed incaricare operatori di trasporto affidabili e conformi alle normative in materia di sicurezza.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali

- [Circolare Ministeriale MPI n. 291 del 14 ottobre 1992](#), avente ad oggetto: *Visite guidate e viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive*;
- [Nota MIUR prot. n. 2209 del 11 aprile 2012](#), avente ad oggetto: *Viaggi di istruzione e visite guidate*;
- Nota MIUR prot. n. 674 del 3 febbraio 2016, avente ad oggetto: *Viaggi di istruzione e visite guidate*;
- *Viaggi di istruzione – Risposte alle domande più frequenti sull'organizzazione dei viaggi di istruzione e visite guidate in riferimento alla [nota ministeriale n. 674 del 3 febbraio 2016](#): https://www.istruzione.it/dg_studente/viaggidiistruzione.shtml#.ZHcE6XZBzIU;*
- [Cassazione Civile, Sentenza n. 9542 del 22 aprile 2009](#);
- [Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 3612 del 17/02/2014](#);

- *Cassazione, Sezione 3, Sentenza n. 3695 del 25/02/2016;*
- *Cassazione, Sezione 1, Sentenza n. 9337 del 09/05/2017.*

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Gabriella Scaturro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)